

DELIBERAZIONE 18 DICEMBRE 2018

687/2018/R/EEL

ISTRUZIONI, A TERNA S.P.A., PER L'ATTUAZIONE DI EMENDAMENTI ALLA METODOLOGIA PER IL CALCOLO DELLA CAPACITÀ PER LA REGIONE (CCR) ITALY NORTH, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 20 E 21 DEL REGOLAMENTO (UE) 2015/1222 (CACM)

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1046^a riunione del 18 dicembre 2018

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- il regolamento (CE) 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 (di seguito: Regolamento 713/2009), che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (di seguito: ACER);
- il regolamento (CE) 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- il regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione, del 24 luglio 2015 (di seguito: Regolamento CACM);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la decisione ACER 06-2016 del 17 novembre 2016 (di seguito: decisione ACER 06-2016) recante la definizione delle Regioni per il Calcolo della Capacità - *Capacity Calculation Regions* (di seguito: CCR), con cui viene in particolare identificata la regione *Italy North* (di seguito: CCR *Italy North*) cui appartengono i confini tra Italia Zona Nord e Francia, Italia Zona Nord e Austria e Italia Zona Nord e Slovenia;
- il documento "*CCR Italy North Energy Regulators' Regional Forum - Rules of Procedure*" (di seguito: *Rules of Procedure INERRF*) con cui si è istituita, su base volontaria, la piattaforma *Italy North Energy Regulators' Regional Forum* (di seguito: INERRF) ove i rappresentanti legali di tutte le Autorità di regolazione appartenenti alla Regione *Italy North*, o i loro delegati, esprimono ufficialmente l'intenzione di adottare, tramite successive decisioni formali, i "termini e condizioni o le metodologie", secondo quanto previsto dall'articolo 9 del regolamento CACM;
- il documento "*Italy North TSOs proposal for a common D-2 capacity calculation in accordance with Article 21 of Commission Regulation (EU) 2015/1222 of 24 July*

- 2015 establishing a guideline on capacity allocation and congestion management*” (di seguito: proposta di D-2 CCM per CCR *Italy North*);
- il documento “*Italy North TSOs proposal for an intraday common capacity calculation in accordance with Article 21 of Commission Regulation (EU) 2015/1222 of 24 July 2015 establishing a guideline on capacity allocation and congestion management*” (di seguito: proposta di ID CCM per CCR *Italy North*);
 - la comunicazione inviata alla Commissione Europea dall’Ufficio Speciale Regolazione Euro-Unitaria dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (di seguito: Autorità), in qualità di rappresentante di tutte le autorità di regolazione della CCR *Italy North*, del 27 giugno 2017, prot. Autorità 21991 del 27 giugno 2017 (di seguito: comunicazione 27 giugno 2017);
 - la comunicazione della Commissione Europea del 26 luglio 2017, prot. Autorità 25288 del 27 luglio 2017 (di seguito: comunicazione 26 luglio 2017);
 - la comunicazione della Società Terna S.p.a. (di seguito: Terna), in qualità di rappresentante di tutti i TSO della CCR *Italy North*, del 31 ottobre 2017, prot. Autorità 36526 dell’8 novembre 2017 (di seguito: comunicazione 31 ottobre 2017);
 - la comunicazione di Terna del 14 maggio 2018, prot. Autorità 15576 del 14 maggio 2018 (di seguito: comunicazione 14 maggio 2018);
 - la comunicazione “*INERRF electronic procedure on the proposals agreed at WG level - Outcome*” (di seguito: comunicazione INERRF) del 23 novembre 2018 (prot. Autorità 33304 del 23 novembre 2018);
 - il documento INERRF “*Request for amendment by the Italy North Regulatory authorities of the Italy North TSOs proposals for a D-2 and intraday common capacity calculation in accordance with article 21 of Commission Regulation 2015/1222 of 24 July 2015 establishing a guideline on capacity allocation and congestion management*” del 23 novembre 2018 (di seguito: richiesta di emendamenti a CCM *Italy North*), allegato alla comunicazione INERRF.

CONSIDERATO CHE:

- l’Articolo 20(2), del Regolamento CACM, prevede che, entro 10 mesi dall’approvazione della proposta per la definizione delle CCR (avvenuta il 17 novembre 2016 con la Decisione ACER 06-2016), i TSO di ciascuna CCR presentino congiuntamente una proposta di metodologia per il calcolo coordinato della capacità con riferimenti ai confini fra zone d’offerta appartenenti alla CCR stessa (di seguito: proposta di CCM) rilevante per gli orizzonti temporali giornaliero e infragiornaliero;
- il calcolo coordinato della capacità può essere effettuato tramite due distinti approcci:
 - approccio *Coordinated Net Transmission Capacity* (di seguito: CNTC) in cui la capacità viene determinata a partire da uno scenario base incrementando le immissioni a monte della sezione oggetto di calcolo e riducendo le immissioni a valle della stessa sezione;

- approccio *flow-based* in cui viene determinata la capacità residua su ciascun elemento di rete rispetto allo scenario base: detta capacità viene poi allocata in fase di risoluzione del mercato sulla base dell'effettiva distribuzione delle immissioni e dei prelievi nelle varie zone d'offerta;
- per la CCR *Italy North*, il regolamento CACM identifica l'approccio *flow-based* come vincolante: ai sensi dell'articolo 20(3) del Regolamento CACM una proposta in tal senso è tuttavia dovuta dai TSO solamente entro 6 mesi dall'avvio della partecipazione della Svizzera al *single day-ahead coupling*;
- con la comunicazione 27 giugno 2017, le autorità di regolazione della CCR *Italy North* hanno richiesto alla Commissione Europea un chiarimento in merito all'interpretazione dell'articolo 20(3) del Regolamento CACM, finalizzato a comprendere se i TSO della CCR fossero comunque tenuti a sottomettere una proposta di CCM entro la scadenza di cui all'articolo 20(2) del Regolamento stesso (indipendentemente, quindi, dalla partecipazione della Svizzera al *single day-ahead coupling*);
- con la comunicazione 26 luglio 2017, la Commissione Europea ha chiarito come l'articolo 20(3) del Regolamento CACM consenta ai TSO della CCR *Italy North* di attendere la partecipazione della Svizzera al *single day ahead coupling* per sottoporre una metodologia con approccio *flow-based*; nelle more di tale partecipazione la sottomissione entro la scadenza di cui all'articolo 20(2) del Regolamento stesso di una proposta di CCM, sia essa basata sull'approccio CNTC o sull'approccio *flow-based*, è comunque obbligatoria, in quanto cardine dell'implementazione dell'intero Regolamento CACM;
- con la comunicazione 31 ottobre 2017, i TSO della CCR *Italy North* hanno comunicato che la proposta di CCM per la CCR *Italy North* sarebbe stata sottoposta alle competenti autorità di regolazione entro maggio 2018: i TSO non erano stati, infatti, in grado di rispettare la scadenza prevista dall'articolo 20(2) del Regolamento CACM, in quanto avevano iniziato le attività di sviluppo della proposta solamente una volta ottenuti dalla Commissione Europea i necessari chiarimenti sull'interpretazione dell'articolo 20(3) del Regolamento CACM.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- l'Articolo 21, del Regolamento CACM, definisce i requisiti e i contenuti minimi con cui devono essere redatte le proposte di CCM; in particolare ciascuna proposta deve contenere:
 - la descrizione dell'algoritmo matematico utilizzato per il calcolo della capacità, unitamente alle regole per evitare discriminazioni fra flussi di energia interni a ciascuna zona d'offerta e flussi di energia fra diverse zone d'offerta;
 - la descrizione della metodologia utilizzata per la definizione del *Transmission Reliability Margin* (di seguito: TRM) da utilizzare per la riduzione della capacità disponibile per tenere conto delle incertezze fra i flussi di energia ipotizzati a preventivo e quelli effettivi a consuntivo, ai sensi dell'Articolo 22 del Regolamento stesso;

- la descrizione della metodologia utilizzata per l'identificazione degli elementi di rete da monitorare al fine del calcolo della capacità, con indicazione di eventuali ulteriori vincoli che non possono essere espressi in termini di flussi massimi di energia e/o finalizzati all'incremento del benessere sociale del sistema, ai sensi dell'Articolo 23 del Regolamento stesso;
- la descrizione della metodologia per la determinazione dei coefficienti GSK da utilizzare per ripartire la modifica della posizione netta in ciascuna zona d'offerta fra i vari nodi appartenenti alla stessa, ai sensi dell'Articolo 24 del Regolamento stesso;
- la descrizione delle azioni di tipo preventivo e correttivo da tenere in considerazione nel calcolo della capacità, ai sensi dell'Articolo 25 del Regolamento stesso;
- l'articolo 9(7), lettera a), del Regolamento CACM, prevede che le proposte di CCM siano sottoposte all'approvazione di tutte le Autorità di regolazione coinvolte nella CCR cui dette proposte si riferiscono;
- l'articolo 9(10), del Regolamento CACM, prevede che le Autorità di regolazione adottino le decisioni concernenti i termini e le condizioni o le metodologie presentati entro sei mesi dal ricevimento degli stessi o, se del caso, dal ricevimento da parte dell'ultima Autorità di regolazione interessata;
- l'articolo 9(11), del Regolamento CACM, prevede che, qualora le Autorità di regolazione non siano state in grado di pervenire a un accordo entro i termini di cui al paragrafo 10, entro sei mesi ACER adotta una decisione relativa alle proposte di termini e condizioni o metodologie presentate, conformemente all'articolo 8(1), del Regolamento 713/2009;
- la procedura che le Autorità di regolazione della CCR *Italy North* hanno adottato per l'approvazione delle proposte ai sensi dell'articolo 9(7) del Regolamento CACM prevede che la decisione di approvazione o di richiesta di emendamento sia presa su base volontaria all'unanimità all'interno di INERRF, conformemente alle regole contenute nel documento *Rules of Procedure INERRF*.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- con la comunicazione 14 maggio 2018, Terna ha inviato all'Autorità la proposta di CCM per la CCR *Italy North* articolata nei documenti proposta di D-2 CCC per la CCR *Italy North* e proposta di ID CCM per la CCR *Italy North*;
- la proposta di CCM per la CCR *Italy North* prevede:
 - la partecipazione attiva al processo del TSO della Svizzera, in quanto rete rilevante ai fini della determinazione della capacità sulle frontiere settentrionali dell'Italia;
 - il calcolo della capacità secondo un approccio CNTC, nelle more di un passaggio ad un approccio *flow-based* secondo tempistiche da definirsi;
 - la determinazione della capacità disponibile per il mercato del giorno prima secondo un processo avviato nel giorno D-2 e la determinazione della capacità

- disponibile sul mercato infragiornaliero secondo un processo condotto interamente nelle prime ore del giorno D;
- la determinazione del TRM sulla base di un livello di confidenza al 99° percentile;
 - il monitoraggio dei soli elementi di rete ritenuti significativi per il calcolo della capacità fra le zone d'offerta: a tal proposito i TSO intendono considerare solo gli elementi di rete con una *sensitivity* rispetto allo scambio di energia superiore al 5%;
 - l'utilizzo di specifici vincoli per modellizzare le esigenze di regolazione di tensione e stabilità del sistema elettrico italiano che possono comportare il contenimento delle importazioni dall'estero; tali vincoli limitano il valore della capacità disponibile per il mercato;
 - l'utilizzo di coefficienti GSK (*Generation Shift Keys*) basati su strategie diverse per ciascun TSO; Terna intende applicare coefficienti che tengano conto dell'ordine di merito economico;
 - l'utilizzo di azioni di tipo preventivo e correttivo al fine di risolvere criticità sugli elementi di rete oggetto di monitoraggio;
 - l'applicazione di una banda di confidenza (cosiddetta *selection phase*) entro cui deve ricadere la capacità calcolata dal *Coordinated Capacity Calculator* che sarà designato dai TSO; detta banda continuerà ad essere applicata per quanto attiene i valori di capacità rilevanti per il mercato del giorno prima non appena sarà implementato il calcolo della capacità infragiornaliera per tutti i periodi orari del giorno D;
 - la possibilità per i TSO di validare i risultati forniti dal *Coordinated Capacity Calculator* con la possibilità di richiedere riduzioni della capacità per esigenze di sicurezza dell'esercizio;
 - la limitazione del calcolo alla sola capacità in importazione verso l'Italia; per la capacità in esportazione verrà implementato entro il primo semestre 2019 un meccanismo temporaneo basato sulla determinazione su uno scenario con una sola frontiera in esportazione e le altre frontiere in importazione (cosiddetto *export corner*);
 - l'implementazione della nuova metodologia di calcolo per la capacità disponibile per il mercato del giorno prima entro 24 mesi dall'approvazione della metodologia da parte delle competenti autorità di regolazione, integrando il processo di calcolo in essere da febbraio 2016 su base volontaria;
 - l'implementazione della nuova metodologia di calcolo per la capacità per il mercato infragiornaliero contestualmente all'approvazione della metodologia da parte delle competenti autorità di regolazione, ma limitatamente ai periodi orari successivi al termine del relativo processo di calcolo; l'implementazione per i periodi orari antecedenti (coincidente con l'implementazione di un processo di calcolo nel pomeriggio del giorno D-1) non è definita;
- la data di ricevimento della proposta di CCM, per la CCR *Italy North*, da parte dell'ultima Autorità di regolazione interessata, ai sensi dell'articolo 9(10) del Regolamento CACM, è il 24 maggio 2018; di conseguenza le autorità di

regolazione della CCR sono tenute ad adottare una decisione in merito a questa proposta entro il 24 novembre 2018;

- il 23 novembre 2018, tramite votazione elettronica, INERRF, all'unanimità, ha approvato il documento richiesta di emendamenti a CCM *Italy North* con il quale le autorità di regolazione della CCR intendono richiedere ai TSO di:
 - chiarire il contesto normativo e contrattuale con il quale è prevista la partecipazione del TSO della Svizzera al processo di calcolo della capacità;
 - migliorare la descrizione dell'algoritmo di calcolo della capacità e definire i tempi di esecuzione del processo;
 - specificare le tempistiche di presentazione di una metodologia basata su un approccio *flow-based*;
 - prevedere un limite massimo al TRM e, nel frattempo, condurre uno studio finalizzato a comprendere la relazione fra il livello di confidenza e il valore del TRM;
 - motivare l'adozione delle differenti strategie di GSK da parte dei TSO coinvolti;
 - chiarire che la limitazione della capacità disponibile per il mercato legata alle esigenze di regolazione di tensione e di stabilità del sistema elettrico italiano è prevista a titolo temporaneo; a regime tali esigenze dovranno essere tenute in considerazione tramite specifici vincoli nella fase di allocazione della capacità, gestiti direttamente nell'algoritmo di *single day-ahead coupling* o nell'ambito del modulo di capacità del *continuous trading*;
 - prevedere più trasparenza nella determinazione dei vincoli relativi alle esigenze di regolazione di tensione e stabilità del sistema elettrico italiano;
 - migliorare la descrizione dell'*export corner* fornendo dettagli sia sul processo di calcolo sia sul processo di selezione della frontiera da considerare in esportazione;
 - fornire le tempistiche di predisposizione di un calcolo coordinato della capacità di esportazione su tutte le frontiere, con indicazione se tale processo sia ottenuto emendando l'approccio CNTC o passando direttamente ad un approccio *flow-based*;
 - superare la *selection phase* immediatamente per quanto riguarda i valori di capacità rilevanti per il mercato del giorno prima e entro 12 mesi per quanto riguarda i valori di capacità rilevanti per il mercato infragiornaliero; nel mentre la banda di confidenza deve essere allargata;
 - fornire le condizioni soddisfatte le quali i TSO possono richiedere una riduzione della capacità in fase di validazione e includere i necessari obblighi di reportistica come previsti dall'articolo 26(5) del Regolamento CACM;
 - fornire maggiori dettagli sull'implementazione del processo di calcolo della capacità, indicando nello specifico le attività che dovranno essere completate (con le relative tempistiche) per integrare la modalità di calcolo della capacità già in essere su base volontaria e rilevante per il mercato del giorno prima, nonché le tempistiche per l'implementazione del calcolo della capacità su base infragiornaliera per tutti i periodi orari del giorno D;

- introdurre le regole per la condivisione fra le diverse CCR delle capacità su ciascun elemento di rete;
- la decisione assunta nell'ambito di INERRF di cui al punto precedente ha conseguentemente escluso il ricorso in materia ad una decisione da parte di ACER, ai sensi dell'articolo 9(11) del regolamento CACM.

RITENUTO NECESSARIO:

- istruire Terna a dare attuazione a quanto previsto nel documento Richiesta di emendamenti a CCM *Italy North*, conformemente al risultato della votazione espressa in sede INERRF il 23 novembre 2018 di cui alla comunicazione INERRF

DELIBERA

1. di istruire Terna S.p.a. a dare attuazione a quanto previsto nel documento Richiesta di emendamenti a CCM *Italy North*, allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato A);
2. di trasmettere tale documento a Terna S.p.a., in qualità di titolare della concessione di trasmissione e dispacciamento a livello nazionale;
3. di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministro dello Sviluppo Economico e a ACER;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

18 dicembre 2018

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini